



## Ambito NA 19

# ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "CARMINE RUSSO"

Via G. Bruno, 1<sup>a</sup> Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E  
E-mail : [narh07000e@istruzione.it](mailto:narh07000e@istruzione.it) - [narh07000e@pec.istruzione.it](mailto:narh07000e@pec.istruzione.it) - sito: [www.ipsseoaccicciano.edu.it](http://www.ipsseoaccicciano.edu.it)

## COMUNICAZIONE N. 4

AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA

p. c. AL DSGA

### **Oggetto: obbligo del Green pass per ingresso a scuola dal 1° settembre 2021**

Ai sensi del D.L. n. 111 del 6/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la presenza in servizio per il personale scolastico sarà subordinata al possesso e all'esibizione della "certificazione verde COVID-19" (cd. Green pass).

La "certificazione verde COVID-19" è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto si invita tutto il personale docente, educativo e ATA a rispettare le seguenti indicazioni, da intendersi come disposizioni di servizio.

Per tutto il personale l'ingresso ai locali della scuola dovrà avvenire nei cinque minuti precedenti all'inizio dell'orario di servizio, utilizzando i varchi di entrata come specificato con apposite comunicazioni.

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è tenuto all'ingresso in istituto tutti i giorni a verificare il possesso del Green pass e la sua validità mediante app "Verifica C19".

Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs 101/2018.

Successivamente, il controllo sarà effettuato attraverso apposita piattaforma predisposta dal M.I. in collaborazione con il Ministero della Salute. Saranno quindi fornite ulteriori indicazioni.

In caso di irregolarità della documentazione, il personale incaricato informerà immediatamente il Dirigente scolastico. In tal caso non sarà consentito l'accesso ai locali scolastici. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.

### **Mancato possesso o esibizione del Green pass**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato per legge "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;

- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

## Validità del Green pass

La validità della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di **vaccinazione**:

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi).

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green pass si rimanda al sito ufficiale <https://www.dgc.gov.it/web/>

## Esclusioni

Si fa presente che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi (certificato rispondente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 e circolare del M.I. 900 del 18 agosto 2021).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le certificazioni sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima **fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni.

I soggetti esentati non avranno l'obbligo di mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

## Ulteriori misure di sicurezza

Si ribadisce infine l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Cicciano, 01/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sabrina CAPASSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93